

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 27 DEL 12 LUGLIO 2024

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **GESTIONE FERIE ESTIVE 2024**

La gestione delle ferie da parte di datori di lavoro, uffici del personale e professionisti è un'attività solo all'apparenza semplice. In questa scheda, riepiloghiamo la disciplina in vista delle ferie estive 2024.

- **MAXI-DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO A TEMPO INDETERMINATO**

Il D.Lgs 216/2023 riconosce, a beneficio dei titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, una maggiorazione del costo del lavoro del personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato, ammesso in deduzione ai fini della determinazione del reddito. Le modalità attuative di tale "maxi-deduzione" sono state demandate ad un apposito Decreto Ministeriale, adottato lo scorso 25.06.2024.

- **NOVITA' CONVERSIONE D.L. COESIONE**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 06.07.2024 è stata pubblicata la Legge 95/2024, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 60/2024, il c.d. "Decreto Coesione". L'entrata in vigore è fissata al 07.07.2024. In questa scheda ne analizziamo le principali novità.

- **CIN: CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE AFFITTI BREVI E TURISTICI**

Il CIN affitti brevi e turistici è il Codice identificativo nazionale assegnato dal Ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Il CIN viene richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS le cui regole sono contenute nel Decreto Ministeriale del 6 giugno 2024. Nella consueta rubrica il "Sapere per fare" riepiloghiamo la disciplina.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 12.07.2024 AL 26.07.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Ft con sconto errate: cosa accade se ritrasmesse allo Sdl oltre 12gg

Con [Risposta a interpello n 146/2024](#) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in **presenza di errori su fatture con sconto Superbonus** inviate a dicembre 2023, se non si sana l'invio in quanto **ritrasmesse al sistema oltre i 12 giorni**, pur sanando con ravvedimento la violazione, la fattura non può essere retrodatata al 2023 e pertanto **si perde l'agevolazione** al 110%. Nel caso di specie, le fatture prodotte per "rettificare" le fatture errate, seppur datate 29 dicembre 2023, sono state concretamente trasmesse allo Sdl e, quindi, "emesse" il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto).

L'agenzia delle Entrate evidenzia che lo **sconto in fattura**, ove sussistono gli altri requisiti richiesti dalle norme, **sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%) e non al 110%**.

Rilascio informazioni vincolanti in materia di origine: novità dall' 1.10.2024

Dopo la circolare 11 del 31 marzo 2023 con la quale venivano forniti chiarimenti circa la procedura di rilascio delle Informazioni Tariffaria Vincolanti (ITV), l'Agenzia delle Dogane, ha pubblicato in data 8 luglio 2024 la [circolare 18/2024](#) con la quale rende noto che a partire dal 1° ottobre **2024 saranno operative talune modifiche che impatteranno nella fase di**

- ◆ **presentazione delle domande,**
- ◆ **dell'istruttoria**
- ◆ **e del rilascio delle decisioni relative alle Informazioni Vincolanti in materia di origine (IVO).**

Regime di favore ASD: come provarlo secondo la Cassazione

Il regime di favore previsto dalla **Legge n 398/91** per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) decade se le stesse **non possano provare con documentazione idonea la sussistenza dei requisiti** sostanziali. Questa è una delle importanti conclusioni della Sentenza n 13790 del 20 maggio 2024 della Cassazione.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la mancanza dei requisiti sostanziali comporta la decadenza dal regime di favore, ed in particolare la mancata prova in ordine alla tracciabilità dei versamenti. Nel merito, al fine di verificare che l'assenza del fine di lucro rimanga confinata a mere clausole statutarie, occorre che l'associazione sia in grado di fornire all'amministrazione riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini ovvero altra utile documentazione per determinare il reddito e l'Iva, pena la decadenza dal regime di favore.

Soglia UE uso contante: tutte le regole



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).

Il [Regolamento UE n 1624 del 2024](#), pubblicato nella Gazzetta dell'Unione del 19 giugno, in vigore dal 9 luglio prevede regole da rispettare per i paesi europei relativamente all'uso del contante. Ecco i punti principali:

- ◆ **le persone che commerciano beni o forniscono servizi** possono accettare o effettuare un pagamento in **contanti fino a un importo di 10 000 EUR** o importo equivalente in valuta nazionale o estera, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate.
- ◆ **gli Stati membri possono adottare limiti inferiori** e tali limiti **se già esistenti** a livello nazionale **continuano ad applicarsi**.
- ◆ gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure appropriate, compresa **l'imposizione di sanzioni**, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della loro professione e sono sospettate di una violazione del limite.

Certificazione crediti ricerca e sviluppo: Linee guida del MIMIT

Il MIMIT ha pubblicato il Decreto 4 luglio con le [Linee Guida](#) per la corretta applicazione del **credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design**. Ricordiamo che tale credito ha l'obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell'ambito del paradigma 4.0 e dell'economia circolare, design e ideazione estetica.

In particolare, a partire **dalle ore 14.00 dell'8 luglio 2024** i certificatori potranno quindi **inviare** alla piattaforma dedicata le **certificazioni richieste** dalle imprese e ad esse rilasciate.

Il MIMIT precisa che i certificatori che hanno firmato l'apposito modello di certificazione in data antecedente alla data di pubblicazione delle linee guida, sono invitati ad accedere alla piattaforma di rilascio delle certificazioni, effettuare il download del documento, procedere alla sua firma e successivamente all'invio, previa valutazione della coerenza con il contenuto delle linee guida.

Nuove sanzioni lavoro sui rapporti iniziati dal 2 marzo 2024

Il 18 giugno 2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva fornito, tramite **la nota 1091/2024**, le indicazioni operative sulle nuove sanzioni previste dal decreto-legge 19/2024 per contrastare il lavoro irregolare negli appalti.

Con la successiva nota 1156 del 26 giugno 2024 l'INL ha chiarito le modalità di applicazione delle nuove sanzioni, fornendo un [compendio aggiornato](#).

In particolare, si precisa che l'impiego di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego configura un **illecito omissivo istantaneo con effetti permanenti**.

Questo comporta **l'applicabilità della maggiorazione delle sanzioni per i rapporti di lavoro irregolari iniziati dal 2 marzo 2024**, data di entrata in vigore del decreto.

Registro Micologi aggiornato al 2024



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).

Sulla Gazzetta ufficiale del 6 luglio 2024 è apparso il comunicato sull'aggiornamento del Registro nazionale micologi per il 2024 , avvenuto con [decreto del ministero della salute dell'11 aprile 2024](#).
- [Qui l'elenco aggiornato](#)

Si ricorda che il micologo è la figura professionale che riconosce e controlla i funghi epigei freschi e conservati, nell'ambito di

- ◆ strutture pubbliche (ispettorato micologico delle ASL) ([vedi qui l'elenco](#))
- ◆ private (responsabile del controllo nella filiera produttiva).

L'attestato di micologo è rilasciato dalle Regioni e Province autonome, a seguito di partecipazione ad un corso di formazione teorico pratico, secondo un programma ministeriale e con obbligo di frequenza ed esame finale. Per l'ammissione al corso di micologo è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.

Concludiamo informando che:

- ◆ è stato prorogato **al 10 settembre 2024** il termine per la presentazione delle domande per **gli incentivi per la specializzazione intelligente o Fondo crescita sostenibile**
- ◆ Con il Messaggio numero 2568 del 09 luglio 2024 avente ad oggetto il bonus psicologico, l'INPS informa della **riapertura dei termini di fatturazione per gli psicoterapeuti**. In sintesi, viene **riaperta la procedura per consentire la registrazione dei dati di fatturazione** ai professionisti che hanno **confermato le sedute entro il 26 marzo 2024** e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio 2024, **ma non le hanno corredate dei relativi dati di fatturazione entro il termine del 21 maggio 2024**. A tale fine, **sarà resa disponibile la funzionalità** per assicurare l'inserimento dei suddetti dati da parte degli psicoterapeuti **dalle ore 9.00 del giorno 15 luglio 2024 alle ore 18.00 del giorno 31 luglio 2024**.



GESTIONE FERIE ESTIVE 2024

La gestione delle ferie, in particolare quelle estive, da parte di datori di lavoro, uffici del personale e professionisti **è un'attività solo all'apparenza semplice**. Tra rispetto delle scadenze di legge, esigenze economico – produttive, bisogni e impegni dei singoli dipendenti, ci sono tutti gli elementi per trasformare l'organizzazione delle ferie in un problema di non facile gestione.

In questa scheda, vediamo come gestire in maniera semplice le ferie estive 2024.

GESTIONE FERIE ESTIVE 2024					
CHI DECIDE SULLE FERIE?	<p>L'ultima parola in merito alla concessione o meno delle ferie spetta al datore di lavoro in quanto soggetto titolare del potere direttivo, da intendersi come l'insieme di tutte quelle decisioni necessarie per garantire l'esecuzione e la disciplina del lavoro.</p> <p>Nell'adottare le determinazioni sulle ferie, il datore di lavoro deve, da un lato, considerare le esigenze economico – produttive dell'azienda e, dall'altro, prestare attenzione alla tutela del benessere e dell'integrità psico-fisica dei dipendenti oltre che della necessità degli stessi di dedicarsi ai rispettivi impegni di vita familiare e sociale.</p>				
FERIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE	<p>Le ferie individuali si qualificano come quei periodi di assenza del dipendente in cui l'attività economico-produttiva prosegue regolarmente.</p> <p>Al contrario, le ferie collettive coinvolgono contemporaneamente l'intera forza lavoro ovvero tutti coloro che appartengono a singoli uffici, reparti o sedi, da cui può derivare una sospensione parziale o totale dell'attività produttiva.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">FERIE INDIVIDUALI</td> <td>Assenza di uno o più dipendenti che non modifica il proseguimento della regolare attività economico-produttiva</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FERIE COLLETTIVE</td> <td>Assenze che coinvolgono contemporaneamente l'intera forza lavoro da cui può derivare una sospensione parziale o totale dell'attività produttiva</td> </tr> </tbody> </table>	FERIE INDIVIDUALI	Assenza di uno o più dipendenti che non modifica il proseguimento della regolare attività economico-produttiva	FERIE COLLETTIVE	Assenze che coinvolgono contemporaneamente l'intera forza lavoro da cui può derivare una sospensione parziale o totale dell'attività produttiva
FERIE INDIVIDUALI	Assenza di uno o più dipendenti che non modifica il proseguimento della regolare attività economico-produttiva				
FERIE COLLETTIVE	Assenze che coinvolgono contemporaneamente l'intera forza lavoro da cui può derivare una sospensione parziale o totale dell'attività produttiva				
COME SI GESTISCONO LE FERIE INDIVIDUALI?	<p>La gestione delle ferie individuali è più semplice di quelle collettive. In tal caso si tratta di norma di una richiesta scritta del lavoratore di assentarsi per un determinato periodo, cui segue la risposta del datore di lavoro, il quale può:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Accordare l'assenza per il periodo e la durata richiesti; ◆ Accordare l'assenza per un periodo e / o durata diversi da quelli richiesti; ◆ Negare la fruizione delle ferie. <p>Al contrario, il datore di lavoro, al fine di rispettare la normativa di legge ed evitare così una serie di sanzioni e conseguenze negative (economiche e non), può imporre al dipendente di assentarsi in ferie, comunicandogli la decisione per iscritto.</p> <p>In situazioni simili, il lavoratore interessato non ha la possibilità di presentarsi comunque al lavoro, essendo tenuto a rispettare la decisione aziendale</p>				



	<p>riguardante la fruizione coattiva delle ferie.</p>												
<p>COME SI GESTISCONO LE FERIE COLLETTIVE?</p>	<p>Considerata la particolarità delle ferie collettive, nel corso delle quali si assenta una fetta importante della popolazione aziendale, una gestione corretta delle risorse umane impone di redigere il cosiddetto "piano ferie" e rispettare la seguente procedura:</p> <table border="1" data-bbox="440 436 1428 851"> <thead> <tr> <th colspan="2">PASSAGGI PREDISPOSIZIONE PIANO FERIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Redazione del piano ferie</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Invio dei piani ferie da compilare ai dipendenti secondo modalità e supporti diversi a seconda della realtà aziendale interessata</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Compilazione del piano ferie da parte dei dipendenti</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Restituzione al datore di lavoro dei piani ferie compilati da parte dei dipendenti (utilizzando gli stessi canali di comunicazione dell'azienda)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Approvazione, comunicata ai dipendenti, dei piani ferie o segnalazione di eventuali modifiche resesi necessarie</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il piano ferie altro non è che un documento predisposto dall'azienda in cui vengono di norma indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i periodi dell'anno (in questo dei mesi estivi) in cui i lavoratori possono inserire le ferie; ◆ la quantità di ferie (minima e massima) che ciascun lavoratore può indicare nel piano. <p>I passaggi necessari per definire il piano ferie sono essenzialmente tre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione del piano ferie da parte del datore di lavoro, con l'analisi dettagliata di quante assenze hanno a disposizione i dipendenti e in quali periodi (settimane e mesi) possono essere inserite le ferie; 2. Pubblicazione del piano ferie e comunicazione ai lavoratori del termine entro il quale è richiesta la compilazione del piano stesso; 3. Approvazione da parte del datore di lavoro del piano ferie come compilato dai dipendenti ovvero la comunicazione agli stessi delle modifiche resesi necessarie. 	PASSAGGI PREDISPOSIZIONE PIANO FERIE		1	Redazione del piano ferie	2	Invio dei piani ferie da compilare ai dipendenti secondo modalità e supporti diversi a seconda della realtà aziendale interessata	3	Compilazione del piano ferie da parte dei dipendenti	4	Restituzione al datore di lavoro dei piani ferie compilati da parte dei dipendenti (utilizzando gli stessi canali di comunicazione dell'azienda)	5	Approvazione, comunicata ai dipendenti, dei piani ferie o segnalazione di eventuali modifiche resesi necessarie
PASSAGGI PREDISPOSIZIONE PIANO FERIE													
1	Redazione del piano ferie												
2	Invio dei piani ferie da compilare ai dipendenti secondo modalità e supporti diversi a seconda della realtà aziendale interessata												
3	Compilazione del piano ferie da parte dei dipendenti												
4	Restituzione al datore di lavoro dei piani ferie compilati da parte dei dipendenti (utilizzando gli stessi canali di comunicazione dell'azienda)												
5	Approvazione, comunicata ai dipendenti, dei piani ferie o segnalazione di eventuali modifiche resesi necessarie												
<p>COME VIENE COMUNICATO E COMPILATO IL PIANO FERIE?</p>	<p>Le modalità di comunicazione del piano ferie ai dipendenti sono influenzate da una serie di fattori tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dimensione dell'azienda; ◆ Struttura dell'azienda, in termini di presenza di eventuali sedi o filiali aggiuntive a quella principale; ◆ Organizzazione interna dei reparti e uffici. <p>In generale la imprese seguono questa distinzione:</p>												



	<p>REALTA' DI PICCOLE/MEDIE DIMENSIONI</p>	<p>Il piano ferie si manifesta sotto forma di un prospetto (cartaceo o in formato elettronico) che il dipendente compila, a mano o sul pc.</p> <p>In queste situazioni il piano ferie può essere consegnato a mano dal lavoratore ovvero inviato per posta elettronica o tramite i sistemi di messaggistica istantanea.</p>
	<p>REALTA' DI GRANDI DIMENSIONI</p>	<p>la comunicazione del piano ferie e la successiva compilazione da parte del dipendente avvengono in generale attraverso appositi portali online ovvero via posta elettronica (compilando in questo caso il piano ferie in formato elettronico).</p>
<p>QUANDO DEV'ESSERE PREDISPOSTO IL PIANO FERIE?</p>	<p>Premettendo che la predisposizione del piano ferie annuale dovrebbe interessare gli ultimi mesi dell'anno precedente quello interessato (novembre – dicembre), con esclusivo riferimento alle ferie estive l'intera procedura (compresa l'approvazione da parte del datore di lavoro) è bene che si concluda entro il mese di maggio.</p> <p>Se questo non è possibile è opportuno che, quantomeno, i piani ferie vengano definiti prima dell'inizio dei periodi di assenza dei dipendenti.</p>	
<p>IL DATORE DI LAVORO PUO' MODIFICARE IL PIANO FERIE?</p>	<p>Il datore di lavoro, con congruo preavviso e, in ogni caso, prima dell'inizio del periodo di ferie, può apportare modifiche se non addirittura annullare quanto indicato dal dipendente (o dai dipendenti) nel piano ferie, semplicemente sulla base di una riconsiderazione delle esigenze aziendali.</p> <p>A fronte di una decisione dell'azienda, comunicata con congruo preavviso, il dipendente è tenuto a presentarsi regolarmente al lavoro.</p> <p>Eventuali assenze dell'interessato, nel corso di un periodo di ferie non accordato dal datore di lavoro, sono da ritenersi come assenze ingiustificate, in grado di esporre il lavoratore a sanzioni disciplinari.</p>	



MAXI-DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Il **D.Lgs 216/2023** riconosce, a beneficio dei titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, una **maggiorazione del costo del lavoro del personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato**, ammesso in deduzione ai fini della determinazione del reddito. La **maggiorazione** è nella misura del **20%** del **costo riferibile all'incremento occupazionale** pari al minor importo tra:

- ◆ il **costo effettivo** relativo ai **nuovi assunti**, e
- ◆ l'**incremento complessivo del costo del personale** risultante dal **conto economico** rispetto a quello dell'**esercizio in corso al 31.12.2023**.

Le **modalità attuative** di tale "**maxi-deduzione**" sono state demandate ad un apposito **Decreto Ministeriale**, adottato lo scorso **25.06.2024**.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

MAXI-DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	
PREMESSA	Sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze ¹ , è stato pubblicato il Decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, datato 25.06.2024, contenente le modalità di attuazione della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni , ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs 216/2023, la cd. Maxi deduzione.
IL DECRETO MINISTERIALE	L'art. 4 del DM riconosce <ul style="list-style-type: none"> ◆ una maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ◆ nonché un'ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, sempre a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela².
A CHI SPETTA LA MAXI-DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO?	Secondo quanto previsto possono accedere alla maxi-deduzione: <ul style="list-style-type: none"> ◆ i "soggetti IRES" residenti³; ◆ i "soggetti IRES" non residenti⁴ relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato; ◆ le imprese individuali e le società di persone ed equiparate⁵, titolari di reddito d'impresa; ◆ gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che determinano il reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del TUIR.

¹ "finanze.gov.it – Dettaglio in Evidenza".

² di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. numero 216/2023.

³ di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR.

⁴ di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR.

⁵ ai sensi dell'art. 5 del TUIR.



	<p>Sono escluse dalla maxi-deduzione le imprese in liquidazione ordinaria e quelle soggette a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa⁶, a decorrere dall'inizio della procedura.</p>
<p>IL REQUISITO DEI 365 GIORNI</p>	<p>I soggetti visti in precedenza possono accedere alla maxi-deduzione a condizione⁷ che abbiano esercitato l'attività:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>nei trecentosessantacinque giorni antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ovvero nei trecentosessantasei giorni se tale periodo d'imposta include il 29 febbraio.</i></p> </div>
<p>L'INCREMENTO OCCUPAZIONALE</p>	<p>La maxi-deduzione è riconosciuta a fronte delle assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin: 10px 0;"> <p>La misura è legata alla realizzazione di un incremento occupazionale.</p> </div> <p>Per poter legittimamente fruire dell'agevolazione in argomento il numero dei dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo quello in corso al 31.12.2023 dev'essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.</p> <p>L'incremento occupazionale⁸ non rileva nel caso in cui, al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, il numero dei dipendenti, inclusi quelli con contratto a termine, sia inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.</p> <p>Il calcolo dell'incremento occupazionale prende a riferimento la somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 (366 se il periodo d'imposta include il 29 febbraio).</p>
<p>CASI PARTICOLARI DI CALCOLO DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE</p>	<p>Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale è necessario considerare i seguenti casi particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all'estero di un soggetto residente, anche in regime di esenzione degli utili e delle perdite⁹; ◆ i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti; ◆ i dipendenti con orario a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate, rispetto a quelle contemplate dal contratto nazionale. <p>Inoltre:</p>

⁶ di cui al D.Lgs 14/2019.

⁷ Art. 3, comma 2 del D.M. 25.06.2024

⁸ art. 4, comma 2 del D.M.


⁹ di cui all'art. 168-ter del TUIR.





	<p>CESSIONE DI LAVORATORI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ non rilevano i lavoratori dipendenti, eccezion fatta per quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, i cui contratti sono ceduti a seguito di trasferimenti di aziende o rami d'azienda; ◆ nelle ipotesi di cui al punto precedente, gli assunti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 rilevano sia per il dante causa che per l'avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
	<p>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO</p>	<p>ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale l'impresa utilizzatrice tiene conto dei lavoratori con contratto di somministrazione <i>"in proporzione alla durata del rapporto di lavoro"</i></p>
	<p>LAVORATORI IN DISTACCO</p>	<p>Per il calcolo dell'incremento occupazionale, l'impresa distaccataria non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in distacco. L'impresa distaccante non tiene conto dei lavoratori a tempo indeterminato, assunti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 e distaccati all'estero, a partire dalla data in cui è intervenuto il distacco sino al momento di interruzione degli effetti dello stesso.</p>
	<p>GRUPPI DI IMPRESE</p>	<p>Alle società appartenenti ad un gruppo interno, la maggiorazione del costo del lavoro spetta se le condizioni di incremento occupazionale sono rispettate anche <i>"con riferimento all'incremento occupazionale di gruppo e all'incremento occupazionale complessivo di gruppo"</i>. A tal proposito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i dati riferiti alle società a controllo congiunto e alle società collegate sono considerati in proporzione, rispettivamente, alla quota di controllo e a quella di partecipazione in esse detenuta; ◆ non si tiene conto delle società collegate che sono, altresì, controllate da società non facenti parte del medesimo gruppo interno
<p>COME SI CALCOLA LA MAGGIORAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO?</p>	<p>Per determinare la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione si assume il minor importo tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il costo effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico, 	



	<p>◆ e l'incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31.12.2023.</p> <p>I soggetti che non adottano lo schema di conto economico assumono le corrispondenti voci del costo del personale¹⁰.</p> <p>L'importo così ottenuto dev'essere maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20%.</p> <p>Il costo da assumere ai fini del beneficio è maggiorato di un ulteriore 10% in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato 1 al D.Lgs 216/2023.</p> <p>Qualora l'incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo riferibile al personale di nuova assunzione a tempo indeterminato, in presenza di entrambe le categorie di cui sopra, il costo da assumere a riferimento per la maggiorazione è ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.</p> <p>Il costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato, risultante dal conto economico, è determinato analiticamente sulla base delle predette unità di personale.</p> <p> Nelle ipotesi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, il costo da assumere per la maxi-deduzione è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di conversione.</p>
ENTI NON COMMERCIALI	Per gli enti non commerciali residenti , la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale spetta in proporzione al rapporto tra <ol style="list-style-type: none">l'ammontare di ricavi e proventi derivante dall'attività commerciale el'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
PER QUALI LAVORATORI SPETTA L'ULTERIORE MAGGIORAZIONE DEL 10%?	L'Allegato 1 al D.Lgs 216/2023 riconosce come meritevoli di maggiore tutela, i seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none">◆ lavoratori molto svantaggiati¹¹;◆ persone con disabilità¹²;◆ persone svantaggiate¹³;◆ ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari;◆ soggetti in trattamento psichiatrico;

¹⁰ che, in caso di adozione del conto economico, sarebbero confluite nelle voci di cui al primo comma, lettera b), numero 9), dell'art. 2425 del Codice civile

¹¹ ai sensi dell'art. 2, numero 99) del regolamento (UE) numero 615/2014 della Commissione del 17.06.2014 e successive modificazioni.

¹² ai sensi dell'art. 1 della Legge 68/1999.

¹³ ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/1991.





- ◆ tossicodipendenti;
- ◆ alcolisti;
- ◆ minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- ◆ persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
- ◆ condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno¹⁴;
- ◆ donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree¹⁵, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- ◆ donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
- ◆ giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile¹⁶;
- ◆ lavoratori con sede situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- ◆ soggetti già beneficiari del Reddito di cittadinanza¹⁷ che siano decaduti dal beneficio¹⁸ e non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione¹⁹.

¹⁴ ai sensi dell'art. 21 della Legge 354/1975 e successive modificazioni.

¹⁵ di cui all'art. 2, numero 4), lettera f) del regolamento (UE) numero 651/2014 della Commissione.

¹⁶ di cui all'art. 27, comma 1 del D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 85/2023.

¹⁷ di cui agli artt. da 1 a 13 del D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2019.

¹⁸ per effetto dell'art. 1, commi 313 e 318 della Legge 197/2022.

¹⁹ di cui all'art. 1 e ss. del D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 85/2023.



NOVITA' CONVERSIONE D.L COESIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 06.07.2024 è stata [pubblicata la Legge 95/2024](#), contenente la **conversione in legge**, con modificazioni, del [D.L. 60/2024](#), il c.d. “Decreto Coesione”. L'**entrata in vigore** è fissata al **07.07.2024**.

In questa scheda ne analizziamo le **principali novità**.

NOVITA' CONVERSIONE D.L COESIONE					
<p>DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LE TECNOLOGIE STRATEGICHE PER L'EUROPA E DEL FONDO PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA</p>	<p>Si destina la somma di 300 milioni di euro, ai programmi di investimento di importo compreso tra 5 e 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie “deep tech” ◆ tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette; ◆ biotecnologie. <p>Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento.</p>				
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE</p>	<p>Nelle zone logistiche semplificate (ZLS)²⁰ limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale²¹, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta in relazione agli investimenti in beni strumentali</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">a)</td> <td>relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b)</td> <td>realizzati a decorrere dall'08.05.2024 e fino al 15.11.2024</td> </tr> </table> <p>In pratica, la norma estende alle imprese che operano o si insediano nelle ZLS, anche se limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale, le agevolazioni fiscali per l'acquisto di beni strumentali previste finora solo per le imprese operanti nella ZES unica.</p> <p>Con decreto²² sono definiti le modalità di accesso ai benefici, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli.</p>	a)	relativi all' acquisto , anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti	b)	realizzati a decorrere dall'08.05.2024 e fino al 15.11.2024
a)	relativi all' acquisto , anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti				
b)	realizzati a decorrere dall'08.05.2024 e fino al 15.11.2024				
<p>TRANSIZIONE 5.0</p>	<p>In sede di conversione in legge del decreto, in merito al credito d'imposta transizione 5.0, viene chiarito²³ che sono ammessi al credito anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati</p>				

²⁰ istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

²¹ a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

²² da adottare entro il 05/09/2024, ossia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

²³ modificando l'art. 38 del D.L. 19/2024, che ha istituito e disciplinato il piano Transizione 5.0.



	<p>all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo a distanza.</p>						
<p>AUTO IMPIEGO NEL CENTRO E NEL NORD ITALIA</p>	<p>In materia di autoimpiego nei territori del Centro e del Nord Italia, sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche</p> <ol style="list-style-type: none"> finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali non localizzate nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. <p>Tali attività devono essere avviate</p>						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="430 667 715 855">in forma individuale</td> <td data-bbox="715 667 1477 855">mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale</td> </tr> </table>	in forma individuale	mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale				
	in forma individuale	mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale					
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="430 855 715 994">in forma collettiva</td> <td data-bbox="715 855 1477 994">mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.</td> </tr> </table>	in forma collettiva	mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.				
	in forma collettiva	mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.					
<p>Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai 35 anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione inoccupati, inattivi e disoccupati; disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL. 							
<p>Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="430 1285 507 1420">a)</td> <td data-bbox="507 1285 1477 1420">erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività</td> </tr> <tr> <td data-bbox="430 1420 507 1509">b)</td> <td data-bbox="507 1420 1477 1509">tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari della misura</td> </tr> <tr> <td data-bbox="430 1509 507 1603">c)</td> <td data-bbox="507 1509 1477 1603">interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari della misura</td> </tr> </table>		a)	erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività	b)	tutoraggio , finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari della misura	c)	interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari della misura
a)	erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività						
b)	tutoraggio , finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari della misura						
c)	interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari della misura						
<p>Gli interventi di sostegno²⁴ sono fruibili in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:</p>							
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="430 1738 507 1872">a)</td> <td data-bbox="507 1738 1477 1872">un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività, per un importo massimo di 30.000 euro.</td> </tr> </table>		a)	un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso , utilizzabile per l' acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività, per un importo massimo di 30.000 euro .				
a)	un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso , utilizzabile per l' acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività, per un importo massimo di 30.000 euro .						

²⁴Se le iniziative di cui sopra sono destinate ai **disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi**: tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate; ai **beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro** sono compatibili con l'indennità da essi percepita.



	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="438 190 507 327"></td> <td data-bbox="507 190 1465 327">Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 327 507 463">b)</td> <td data-bbox="507 327 1465 463">un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 463 507 600">c)</td> <td data-bbox="507 463 1465 600">un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività.</td> </tr> </table>		Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro	b)	un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro , consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività.	c)	un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività.				
	Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro										
b)	un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro , consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività.										
c)	un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività.										
<p>RESTO AL SUD 2.0</p>	<p>Dall'8 maggio 2024, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori delle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna è istituita una specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0».</p> <p>Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Tali attività sono avviate</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="438 1010 715 1146">in forma individuale</td> <td data-bbox="715 1010 1465 1146">mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1146 715 1330">in forma collettiva</td> <td data-bbox="715 1146 1465 1330">mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.</td> </tr> </table> <p>Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai 35 anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione inoccupati, inattivi e disoccupati; disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL. <p>Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="438 1738 507 1830">a)</td> <td data-bbox="507 1738 1465 1830">erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività²⁵</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1830 507 1921">b)</td> <td data-bbox="507 1830 1465 1921">tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari della misura</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1921 507 2007">c)</td> <td data-bbox="507 1921 1465 2007">interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari della misura</td> </tr> </table>	in forma individuale	mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale	in forma collettiva	mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.	a)	erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività ²⁵	b)	tutoraggio , finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari della misura	c)	interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari della misura
in forma individuale	mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale										
in forma collettiva	mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.										
a)	erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività ²⁵										
b)	tutoraggio , finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari della misura										
c)	interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari della misura										

²⁵ in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL.



	<p>Gli interventi di sostegno sono fruibili, in conformità con le disposizioni sugli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:</p> <table border="1" data-bbox="443 371 1453 1059"> <tr> <td data-bbox="443 371 507 689">a)</td> <td data-bbox="507 371 1453 689"> <p>un voucher di avvio non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.</p> <p>Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 50.000 euro.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 689 507 875">b)</td> <td data-bbox="507 689 1453 875"> <p>un aiuto per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75% dell'investimento per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni centrali colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 875 507 1059">c)</td> <td data-bbox="507 875 1453 1059"> <p>un aiuto per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70% dell'investimento per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni centrali colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016</p> </td> </tr> </table>	a)	<p>un voucher di avvio non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.</p> <p>Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 50.000 euro.</p>	b)	<p>un aiuto per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75% dell'investimento per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni centrali colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.</p>	c)	<p>un aiuto per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70% dell'investimento per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni centrali colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016</p>
a)	<p>un voucher di avvio non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.</p> <p>Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 50.000 euro.</p>						
b)	<p>un aiuto per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75% dell'investimento per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni centrali colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.</p>						
c)	<p>un aiuto per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70% dell'investimento per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni centrali colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016</p>						
<p>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'INDENNITÀ STRAORDINARIA ISCR0</p>	<p>In sede di conversione in legge è stato inserito una norma che modifica la disciplina dell'<i>Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCR0</i>. In particolare, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la partecipazione dei beneficiari di ISCR0 ai percorsi di aggiornamento professionale, originariamente condizione necessaria per l'erogazione, sia ora semplicemente "accompagnata" da tali percorsi; ◆ i beneficiari siano tenuti ad autorizzare l'inserimento dei loro dati nella piattaforma SISSL²⁶ e al Sistema unitario di politiche del lavoro, ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sull'apposita piattaforma, che consente la convocazione da parte dei centri per l'impiego. 						
<p>INCENTIVI ALL'AUTOIMPIEGO NEI SETTORI STRATEGICI PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE E LA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA</p>	<p>Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, b) un'attività imprenditoriale con caratteristiche definite con apposito decreto c) operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica <p>possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028 uno sgravio. In particolare, per i dipendenti</p>						

²⁶ Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa




	<p>1. assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025</p> <p>2. e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età,</p> <p>è possibile richiedere l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Tale esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato b) non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, c) è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni²⁷. 						
<p>BONUS GIOVANI</p>	<p>Si riconferma l'agevolazione²⁸ che prevede l'esonero contributivo totale per 24 mesi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le assunzioni a tempo indeterminato e ◆ le trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025 <p>a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ giovani che non hanno compiuto i 35 anni, e ◆ che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. <p>L'esonero spetta nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, che salgono a 650 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.</p>						
<p>BONUS DONNE</p>	<p>Anche l'esonero contributivo totale per 24 mesi per le assunzioni di donne svantaggiate non ha subito modifiche durante l'iter di conversione in legge del decreto. Beneficiarie sono le seguenti categorie:</p> <table border="1" data-bbox="443 1431 1461 1798"> <tr> <td data-bbox="443 1431 512 1570">a)</td> <td data-bbox="512 1431 1461 1570">donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1570 512 1709">b)</td> <td data-bbox="512 1570 1461 1709">donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nei settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere superiore per almeno il 25 per cento la disparità media</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1709 512 1798">c)</td> <td data-bbox="512 1709 1461 1798">donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.</td> </tr> </table> <p>L'esonero spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel limite di 650 euro mensili e ◆ solo se realizza un incremento occupazionale netto tra il numero di lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei 12 mesi precedenti. 	a)	donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno	b)	donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nei settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere superiore per almeno il 25 per cento la disparità media	c)	donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
a)	donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno						
b)	donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nei settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere superiore per almeno il 25 per cento la disparità media						
c)	donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.						

²⁷ di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216

²⁸ prevista dall'art. 22 del DL 60/2024



<p>BONUS ZES MEZZOGIORNO</p>	<p>Riconfermato l'esonero totale dei contributi previdenziali per 24 mesi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale; ◆ effettuate tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025; ◆ da datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti; ◆ presso una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica per il Mezzogiorno. <p>Le assunzioni devono riguardare soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.</p> <p>L'esonero spetta nel limite di 650 euro su base mensile per lavoratore.</p>
<p>CONDIZIONI E CUMULABILITÀ</p>	<p>Per i tre esoneri sopradescritti operano le stesse condizioni di applicabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Sono soggetti a previa autorizzazione della Commissione UE, ◆ resta ferma l'aliquota di computo pensionistico, ◆ possono essere fruiti anche per <ul style="list-style-type: none"> ✓ i soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato presso un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero e ✓ precedente contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come rapporto ordinario; ◆ ne hanno diritto i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali economici o collettivi, e l'eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un altro lavoratore con la stessa qualifica, nei sei mesi successivi, comporta la revoca e il recupero del beneficio già fruito. <p> I tre sgravi non sono cumulabili con altri esoneri contributivi ma sono invece compatibili con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione per le nuove assunzioni²⁹.</p> <p>Per le modalità applicative si attendono un decreto del Ministero del lavoro e la relativa circolare di istruzioni INPS.</p>
<p>PROROGA ATTIVITÀ AGENZIE PORTUALI E INCREMENTO FINANZIAMENTI</p>	<p>In sede di conversione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è stata prorogata di nove mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro istituite nei porti presso i quali il c.d. transshipment (vale a dire la movimentazione dei container mediante trasbordo) sia stato largamente prevalente; ◆ incrementa per il 2024 le risorse per il personale non avviato al lavoro a 8.800.000 euro, solo per il 2024.
<p>ISCRIZIONE DEI PERCETTORI DELLA NASPI E DI DIS- COLL NEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INCLUSIONE</p>	<p>I percettori</p> <ol style="list-style-type: none"> a) della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI). b) e quelli di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL)³⁰,

²⁹ di cui all'art. 4 del D.Lgs 216/2023.

³⁰ di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,





SOCIALE E LAVORATIVA	<p>sono</p> <ol style="list-style-type: none">1. iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)³¹2. sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. <p>All'interno del SIISL sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali, e sono utilizzati gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale.</p>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL LAVORO SOMMERSO	<p>In materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, sono modificate le sanzioni nel caso di mancata verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nei lavori edili³². In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva◆ si modificano i valori complessivi degli appalti, pubblici e privati, al di sopra dei quali tali sanzioni vengono applicate. La norma:<ul style="list-style-type: none">✓ elimina la soglia minima per i lavori pubblici,✓ prevede che la soglia prevista per i lavori privati sia pari a 70.000 euro.

³¹ di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85

³² di cui al D.M. n. 143/2021



CIN - CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE PER AFFITTI BREVI E TURISTICI: COME RICHIEDERLO

INTRODUZIONE

Il **CIN affitti brevi e turistici** è il Codice identificativo nazionale **assegnato**, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, e su richiesta degli **obbligati, alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche**, a quelle **destinate alle locazioni brevi**, oltre che alle **strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere**.

Si evidenzia che ad oggi il CIN è richiedibile in 7 Regioni: Lombardia, Marche, Calabria, Abruzzo, Veneto, Puglia e Sicilia.

Il CIN viene **richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS** le cui regole sono contenute nel [Decreto del 6 giugno](#) del Turismo. Nella consueta rubrica il "Sapere per fare" riepiloghiamo la disciplina.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Cosa è il CIN?**
2. **Chi rilascia il CIN?**
3. Come **si richiede** il CIN?
4. Sono **previste sanzioni**?
5. I cittadini possono **accedere alla banca dati** dei CIN?
6. Ho già il **codice identificativo regionale/provinciale**. Devo richiedere anche il CIN?
7. Le **case religiose di ospitalità** no-profit sono soggette all'obbligo di CIN?
8. In caso di **necessità a chi ci si può rivolgere**?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COS'È IL CIN?

R.1. La [legge n 191 di conversione del DL n 145/2023](#) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293/2023 collegato alla legge di bilancio 2024, all'articolo 13-ter ha previsto il **codice CIN per affitti brevi e locazioni turistiche. Il CIN è un **codice identificativo** con scopo "anti-sommerso" ed è assegnato dal Ministero del Turismo, previa **presentazione in via telematica** di un'istanza **da parte del locatore o del soggetto titolare della struttura** turistico- ricettiva attestante i **dati catastali dell'unità immobiliare** o della struttura.**

In particolare, si prevede l'assegnazione, da parte del Ministero del turismo³³, di un **codice identificativo nazionale – CIN** a:

- ◆ le **unità immobiliari** ad uso abitativo destinate a contratti di **locazione per finalità turistiche**,
- ◆ le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle **locazioni brevi**
- ◆ **le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere** definite ai sensi delle vigenti normative regionali.

Entrando nel merito, chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo (o una porzione di essa), ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto:

1)	ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici,
2)	ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

I **soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare** e i soggetti che **gestiscono portali telematici** hanno l'obbligo di:

1)	indicare , negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione breve o per finalità turistiche della struttura turistico ricettiva alberghiera o extralberghiera
2)	osservare gli obblighi di comunicazione alla questura delle generalità delle persone alloggiate ³⁴

Come anticipato, ad oggi il CIN è richiedibile nelle seguenti regioni:

REGIONI
Lombardia
Marche
Calabria

³³ che gestirà anche l'intera banca dati.

³⁴ previsti dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 773/1931, e dalle normative regionali e provinciali di settore.



Abruzzo
Veneto
Puglia
Sicilia

Si darà progressivamente notizia sul sito del Ministero dell'attivazione del servizio per le altre Regioni e Province Autonome, fino a raggiungere, l'intero territorio nazionale.

RIEPILOGO CIN – CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE CIN	
CHI RIGUARDA?	<ul style="list-style-type: none"> ◆ unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, ◆ unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, ◆ strutture turistico-ricettive alberghiere ◆ strutture turistico-ricettive extralberghiere
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO?	<p>per</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la pubblicazione degli annunci ◆ e per l'esposizione all'esterno delle strutture e degli immobili
REGIONI ATTUALMENTE COINVOLTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lombardia, 2. Marche, 3. Calabria, 4. Abruzzo, 5. Veneto, 6. Puglia 7. Sicilia <p>A regime, riguarderà l'intero territorio nazionale</p>
CHI LO ASSEGNA?	Il ministero del Turismo, previa apposita procedura di richiesta dei titolari/gestori della struttura

D.2. CHI RILASCIAM IL CIN?

R.2 Come anticipato del rilascio del codice CIN se ne occupa il Ministero del Turismo che gestisce anche l'intera Banca Dati Nazionale Strutture ricettive (BDSR). Il rilascio avviene previa domanda da parte dei titolari/gestori della struttura.

Nel merito, il Ministero ha pubblicato il [Decreto del 6 giugno](#) contenente le “ **Disposizioni applicative per l'individuazione delle modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche**”.

La BDSR stabilisce parametri omogenei e processi standardizzati a livello nazionale e rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato, facilitando la mappatura e il monitoraggio del panorama ricettivo nazionale



Tra le regole del decreto del 6 giugno, viene specificato che il CIN viene generato dalla piattaforma BDSR secondo il seguente formato:



Fig. 1 – Codice CIN: formato

D.3. COME SI RICHIEDE IL CIN?

R.3. Per prima cosa è necessario accedere all'homepage istituzionale della Banca Dati delle strutture ricettive per richiedere e ottenere il CIN.



Successivamente, **è necessario accedere con SPID.**

Effettuando l'accesso tramite identità digitale, i titolari oltre ad ottenere il CIN, possono


- visualizzare i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale,
- integrare le informazioni mancanti,
- segnalare eventuali modifiche.




Come indicato anche nella piattaforma, **solo titolari / gestori / delegati stranieri** sprovvisti di un documento di identità italiano in corso di validità **possono accedere tramite apposite credenziali** fornite dal Ministero del Turismo, previa registrazione.

OTTIENI CIN
(CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE)

I soli titolari / gestori / delegati stranieri sprovvisti di un documento di identità italiano in corso di validità possono accedere tramite apposite credenziali fornite dal Ministero del Turismo, previa registrazione.



Il Ministero ha in ogni caso messo a disposizione anche un manuale con le regole da seguire passo passo per gli operatori privati.



D.4. SONO PREVISTE SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO?

R.4 Sì, come previsto nelle disposizioni contenute all'art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023, con il fine di contrastare l'evasione nel settore, **all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza** spetta il compito di effettuare, con le modalità definite d'intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del CIN.

Infine, si prevede che per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute **nella banca dati sono rese disponibili all'amministrazione finanziaria e agli enti creditori** per le finalità istituzionali.



Nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi in anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo. Le disposizioni saranno applicabili solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.

In merito strettamente alle **sanzioni** comminabili in caso di violazione degli obblighi:

il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extralberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche, unità immobiliari o porzioni di esse **prive di CIN**, è punito con la **sanzione pecuniaria da euro 800 ad euro 8.000**, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile

La **mancata esposizione e indicazione del CIN** da parte dei soggetti obbligati è punita con la **sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000**, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione **dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato**



Le **norme sanzionatorie non si applicano** se lo **stesso fatto** è **sanzionato** dalla **normativa regionale**.

Le funzioni di controllo e verifica e l'applicazione delle sanzioni sono affidate al comune nel cui territorio è ubicata la struttura, attraverso gli organi di polizia locale. La norma prevede che le sanzioni recuperate siano poi utilizzate dalle amministrazioni locali per interventi in materia di turismo e per raccolta/smaltimento rifiuti.



SANZIONI	
da euro 800 ad euro 8.000	locazione breve o per finalità turistiche di unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN
da euro 500 ad euro 5.000 e immediata rimozione dell'annuncio irregolare	mancata esposizione e indicazione del CIN

D.5 I CITTADINI POSSONO ACCEDERE ALLA BANCA DATI DEL CIN?

R.5. Certamente, i cittadini possono verificare l'esistenza di un CIN per una struttura ricettiva. In particolare, una volta fatto l'accesso al sito www.bdsr.ministeroturismo.gov.it è sufficiente cliccare sull'icona "Ricerca CIN"



Sei un cittadino e vuoi verificare l'esistenza di un CIN per una struttura ricettiva?


A questo punto si aprirà la seguente schermata in cui indicare il CIN che si desidera cercare per avere tutte le informazioni.

RICERCA CIN
 (CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE)

Sei un cittadino e vuoi verificare l'esistenza di un CIN per una struttura ricettiva?

CIN

Non sono un robot


 reCAPTCHA
Privacy - Termini

Come specificato nelle FAQ del ministero, se non si trova la struttura nel corso della fase sperimentale, è necessario controllare che il servizio sia effettivamente attivo per la Regione o Provincia Autonoma. (P.A). Se il servizio

- a) **risulta attivo** e sono già stati ottemperati gli obblighi eventualmente previsti nella Regione/P.A, è possibile aprire una segnalazione.



- b) **non risulta ancora attivo** per la Regione o Provincia autonoma, è necessario attendere che sul sito del Ministero del Turismo sia data notizia dell'attivazione. Quindi, collegarsi nuovamente alla BDSR per richiedere il CIN.

D.6 HO GIÀ IL CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE/PROVINCIALE. DEVO RICHIEDERE ANCHE IL CIN?

R.6 Per espressa previsione, l'obbligo di **possedere ed esporre il CIN è generalizzato** e non prevede eccezioni. Quindi, se si è soggetti all'obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, è necessario

a) **richiedere anche il CIN**

b) **esporre entrambi i codici.**

Infatti, come chiarito nel ministero nelle apposite FAQ, le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono, in ogni caso, valide.

D.7 LE CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ NO-PROFIT SONO SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI CIN?

R.7 No, come indicato dal Ministero del Turismo, qualora **l'attività di ospitalità sia svolta a titolo meramente gratuito non è necessaria l'indicazione del CIN**. Le libere donazioni corrisposte dagli ospiti non fanno venir meno la gratuità della prestazione offerta.

D.8 IN CASO DI NECESSITÀ A CHI CI SI PUÒ RIVOLGERE?

R.8. Per prima cosa è possibile verificare che non sia già stata fornita la risposta al quesito leggendo le FAQ disponibili sul sito del Ministero.

LINK UTILI

[FAQ Ministero del Turismo sul CIN](#)

Inoltre, per aiutare i cittadini e gli operatori, è stato messo a disposizione un Contact center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 per assistenza e informazioni di carattere generale sulle attività del Ministero.

RISORSE UTILI

Tel. 06.164169910



RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 35/E del 2 luglio 2024](#)

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell'imposta, in relazione alla registrazione di atti

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 146 del 09.07.2024** alla **n. 151 del 11.07.2024** consultabile direttamente sul sito dell'Agencia delle Entrate al seguente link [Risposte alle istanze di interpello di LUGLIO 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 12.07.2024 AL 26.07.2024

Lunedì 15 luglio 2024

I **sogetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Lunedì 15 luglio 2024

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Martedì 16 luglio 2024

I contribuenti tenuti ad effettuare i **versamenti** risultanti **dalle dichiarazioni dei redditi** annuali delle **persone fisiche**, delle **società di persone e degli enti ad esse equiparati** e **dell'Irap** (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024), nonché i **sogetti IRES** (modello REDDITI SC 2024 e modello ENC 2024) con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il **pagamento rateale** e hanno effettuato il **primo versamento entro il 1° luglio 2024**, devono versare **la 2° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,17%**.



- ◆ delle **imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di **saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024**,
- ◆ del **saldo IVA relativo al 2023** risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2024, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese **intercorso tra il 19.03.2024 e la data di versamento**.

Martedì **16 luglio 2024**

I contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2023** relativo al **periodo d'imposta 2023** risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2024** (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato), devono versare la **5° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata, 1,32%), tramite modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **16 luglio 2024**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Martedì **16 luglio 2024**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Martedì **16 luglio 2024**

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **giugno 2024** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità



telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Martedì 16 luglio 2024

Le **pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**

Martedì 16 luglio 2024

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **giugno 2024** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Martedì 16 luglio 2024

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Martedì 16 luglio 2024

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di giugno** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Martedì 16 luglio 2024

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.



Martedì **16 luglio 2024**

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **16 luglio 2024**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di **giugno 2024**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **16 luglio 2024**

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **16 luglio 2024**

Versamento delle ritenute sui **dividendi corrisposti nel trimestre precedente**, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo, da parte delle **società di capitali, gli enti pubblici e privati** diversi dalle società, nonché i **trust** residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Lunedì **22 luglio 2024**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese di giugno** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Martedì **23 luglio 2024**

Entro tale data il **sostituto d'imposta**:

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.



- ◆ **Controlla la regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, **per le dichiarazioni** presentate **dal 21 giugno al 15 luglio**.
- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.

Martedì **23 luglio 2024**

Entro tale data il **CAF o professionista abilitato**:

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.
- ◆ **Verifica la conformità** dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate **dal 21 giugno al 15 luglio**.
- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 21 giugno al 15 luglio**.

Martedì **23 luglio 2024**

Entro tale data **i contribuenti ricevono** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le **dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio**.

Giovedì **25 luglio 2024**

Presentazione in via telematica degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater), **relativi** alle operazioni effettuate nel **mese di giugno**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**, e relativi alle operazioni effettuate **nel secondo trimestre 2024** per i soggetti Iva con **obbligo trimestrale**.

